

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 17

Accordi di programma(programma 0.6.3.)

- 1.** L' amministrazione regionale è autorizzata in relazione agli accordi di programma di cui all' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra Regione ed Amministrazioni provinciali, a concedere finanziamenti per la realizzazione di interventi ritenuti prioritari e indispensabili dal Piano regionale di sviluppo per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale.
- 2.** A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
- 3.** Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.